

Articolo 29

Prolungamento della durata del lavoro notturno

(art. 17a cpv. 2 LL)

¹ In caso di lavoro notturno regolare o periodico, una durata del lavoro di 10 ore, comprese in uno spazio di 12 ore, è ammessa purché:

- a. il lavoratore non sia esposto a rischi elevati di natura chimica, biologica o fisica;
- b. il lavoratore non sia sottoposto a eccessive pressioni di ordine fisico, psichico e mentale;
- c. il lavoro sia organizzato in modo da conservare inalterata la capacità funzionale del lavoratore e da evitare pertanto l'insorgere di situazioni di pericolo;
- d. l'idoneità del lavoratore sia stata accertata sulla base di una visita medica; e
- e. la durata effettiva del lavoro non ecceda 10 ore in uno spazio di 24 ore.

² In caso di lavoro notturno temporaneo, una durata del lavoro di 10 ore, comprese in uno spazio di 12 ore, conformemente all'articolo 17a capoverso 2 della legge è ammesso purché:

- a. il lavoro sia organizzato in modo da conservare inalterata la capacità funzionale del lavoratore e da evitare pertanto l'insorgere di situazioni di pericolo;
- b. la durata effettiva del lavoro non ecceda 10 ore in uno spazio di 24 ore;
- c. il lavoratore dia il suo consenso.

Premessa

Rispetto al lavoro diurno, il lavoro notturno comporta aggravii maggiori. Esso deve pertanto essere soggetto a limiti temporali per prevenire le ripercussioni negative sulla sicurezza e sulla salute. Per questo motivo, l'articolo 17a capoverso 1 LL limita la durata massima giornaliera del lavoro notturno a 9 ore.

È tuttavia possibile prolungare la durata del lavoro notturno ai sensi dell'articolo 17a capoverso 2 LL a patto che siano soddisfatte le condizioni fissate nel presente articolo. È infatti essenziale che la pressione globale risultante dalle condizioni di lavoro nonché dal tipo di attività svolta sia minima affinché a medio e a lungo termine la salute del lavoratore non ne risenta. È dunque necessario riservare particolare attenzione all'organizzazione del tempo di lavoro e del contesto generale in cui il lavoro è svolto. Ne va naturalmente anche dell'interesse dell'azienda in quanto solo una pressione globale minima consente di mantenere invariata l'efficienza del lavoratore per tutta la durata del lavoro

notturno. Una diminuzione della concentrazione a seguito di uno stato di stanchezza precoce può compromettere la qualità del lavoro o addirittura provocare incidenti.

Capoverso 1

Il prolungamento del lavoro notturno regolare o periodico (v. art. 31 LL) è subordinato alle seguenti condizioni:

Lettera a:

È importante che il lavoratore non sia esposto a rischi elevati per la salute dovuti o all'ambiente di lavoro (conseguenze di natura fisica) o al contatto con sostanze chimiche o biologiche nel quadro dell'attività lavorativa. Proprio per quanto riguarda le sostanze chimiche e biologiche è importante la sorveglianza da parte di un medico del lavoro, in quanto le conoscenze sugli effetti di un'esposizione prolungata a dette sostanze nell'ambito del lavoro notturno, sono ancora approssimative.

Per rischi elevati si intendono quelli che si situano al di sopra della media delle pressioni usuali esercitate in un posto di lavoro. In presenza di questi rischi, un prolungamento della durata del lavoro notturno regolare o periodico è esclusa.

Lettera b:

È altrettanto importante evitare le pressioni di ordine fisico, psichico e mentale, come le attività che implicano importanti sforzi fisici e che potrebbero avere conseguenze negative gravi nel caso di operazioni sbagliate. I fattori di pressione presenti in un'azienda non devono risultare eccessivi per un lavoratore di resistenza media.

Tali pressioni sono considerate eccessive quando superano il valore medio abituale di un certo posto di lavoro. Al riguardo va tenuto conto della diversa idoneità dei lavoratori a sopportare le pressioni. Persone con una capacità di sopportazione modesta devono pertanto essere sottoposte ad un'apposita visita medica, giusta la lettera d, ed escluse dal lavoro notturno prolungato.

Lettera c:

Per evitare una diminuzione della capacità funzionale del lavoratore e conseguenti situazioni di pericolo occorre provvedere ad un'efficace organizzazione delle pause, alla messa a disposizione di locali adeguati con buone possibilità di riposo nonché alla corretta impostazione ergonomica dei posti di lavoro, dei luoghi di lavoro e delle attrezzature.

Lettera d:

Considerate le pressioni eccessive connesse con una durata prolungata del lavoro notturno regola-

re o periodico, i lavoratori devono sottoporsi ad un controllo periodico dello stato di salute e pertanto ad una verifica della loro idoneità. L'idoneità al lavoro notturno è condizione essenziale per l'autorizzazione (art. 17c cpv. 2 LL, art. 45 cpv. 1 e OLL 1). Il controllo e la consulenza medica sono necessari affinché eventuali rischi per la salute possano essere riconosciuti tempestivamente e vengano adottati i necessari provvedimenti.

Lettera e:

La durata effettiva del lavoro, nel quadro del lavoro notturno, non può superare 10 ore nell'arco di 12 ore di presenza sul posto di lavoro, nonché nell'arco delle 24 ore giornaliere. Le 24 ore decorrono a partire dall'inizio del primo impiego notturno. Il lavoratore beneficia così di un periodo di riposo di 12 ore.

In questo sistema di lavoro le pause sono estremamente importanti ed è essenziale che, per la loro durata, il lavoratore possa allontanarsi dal posto di lavoro. Se ciò non è possibile, un prolungamento del lavoro notturno è escluso perché in questo caso la pausa è calcolata come tempo di lavoro.

Capoverso 2

Questo capoverso disciplina il lavoro notturno temporaneo della durata effettiva di 10 ore nell'arco di 12 ore. In virtù del principio della proporzionalità, questa forma di lavoro è subordinata a condizioni meno severe: si tratta in effetti delle condizioni di cui al capoverso 1 lettere c ed e di questo articolo integrate dal consenso del lavoratore.